



Massagno



Savosa

ORDINANZA MUNICIPALE
PER L'UTILIZZAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE COMUNALI
DEL CENTRO SPORTIVO VALGERSA



I Municipi di Massagno e Savosa, richiamati

- il Regolamento comunale di Massagno
- il Regolamento comunale di Savosa
- l'art. 192 della Legge organica comunale

Ordinano:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

L'Ordinanza disciplina l'utilizzo delle seguenti infrastrutture sportive comunali:

- a) Stadio
- b) Piscine

Art. 2 Autorizzazioni

- 2.1 Le autorizzazioni per l'utilizzo delle infrastrutture sono rilasciate dalla direzione del Centro d'intesa con la Commissione di gestione del Centro sportivo Valgersa.
- 2.2 Di regola nessuna autorizzazione viene rilasciata a persone singole o a singoli membri delle società.

Art. 3 Responsabilità

I Municipi declinano ogni responsabilità per eventuali furti o incidenti.

Art. 4 Uso e sorveglianza

- 4.1 I Municipi, per il tramite della direzione del Centro sportivo Valgersa, disciplinano l'uso delle infrastrutture sportive in oggetto.

- 4.2 La sorveglianza viene eseguita dal personale del Centro sportivo Valgersa, con facoltà di delega alle singole Società o personale terzo.
- 4.3 L'apertura e la chiusura delle infrastrutture e il funzionamento dei servizi sono curati dal personale del Centro sportivo.
- 4.4 L'apertura e la chiusura possono essere affidate alle singole società, che devono nominare una persona responsabile da comunicare all'inizio della stagione alla direzione del Centro. Tale persona è incaricata di vigilare sugli spazi utilizzati, verificare che tutto sia in ordine al termine dell'attività e assicurarsi che le luci siano spente e i rubinetti chiusi. La società sarà inoltre ritenuta responsabile per eventuali danni occorsi durante il periodo di occupazione.

Art. 5 Obblighi delle Società, delle scuole e dei gruppi

- 5.1 Le società, le scuole e i gruppi devono rispettare rigorosamente gli orari stabiliti per l'utilizzo approvati dalla direzione del Centro.
- 5.2 È obbligo delle Società, delle scuole e dei gruppi mantenere ordine e decoro nelle infrastrutture sportive utilizzate, sia quelle ubicate all'interno sia quelle esterne. Il materiale deve essere riposto esclusivamente negli spazi appositamente predisposti a deposito.
- 5.3 Le Società, le scuole e i gruppi che usufruiscono degli impianti sportivi sono responsabili per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'attività dei propri membri, squadre ospiti e degli spettatori presenti alle manifestazioni da essi organizzate. Essi sono tenuti ad avere una copertura assicurativa che per le società deve essere minimo CHF 3'000'000.00 di copertura.
- 5.4 L'utilizzo delle infrastrutture sportive è consentito solo in presenza di un responsabile.
- 5.5 Le Società, le scuole e i gruppi sono tenuti ad annunciare immediatamente al personale del Centro sportivo ogni danno che dovessero riscontrare o cagionare. Non è permesso provvedere direttamente alle riparazioni.
- 5.6 Le Società, le scuole e i gruppi devono vigilare affinché i loro membri curino la massima pulizia, adottino un comportamento corretto e ottemperino alle direttive del Centro.
- 5.7 Le Società, le scuole e i gruppi organizzatori di manifestazioni ufficiali devono provvedere, di regola a loro spese, alla sicurezza, a un servizio di pronto soccorso, all'ordine, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- 5.8 La direzione del Centro si riserva la facoltà di richiedere un deposito cauzionale di CHF 300.00, in funzione dell'evento o del tipo di occupazione. Il rimborso verrà effettuato al termine dell'occupazione, previa verifica di eventuali danni da detrarre.

Capitolo II

Stadio

Art. 6 Definizione

Con il termine “stadio” si intende:

- a) Campo da calcio
- b) Pista di atletica
- c) Salto in lungo e tappetone salto in alto
- d) Spogliatoi
- e) Locale arbitro e infermeria
- f) Servizi igienici
- g) Magazzini
- h) Buvette
- i) Area lancio del peso e tiro con l'arco

Art. 7 Modalità d'utilizzo

- 7.1 L'accesso allo stadio è autorizzato dalla direzione del Centro alle società, alle scuole e agli altri gruppi tramite la presentazione del:
- a) piano annuale d'allenamento/partite
 - b) programma sportivo settimanale
 - c) programma giornaliero
- 7.2 Piani e programmi devono pervenire alla direzione del Centro come minimo due settimane prima dell'inizio delle attività.
- 7.3 Piani e programmi approvati sono sempre affissi all'albo esterno.
- 7.4 Senza autorizzazione della direzione del Centro sportivo è vietato l'utilizzo delle infrastrutture.

Art. 8 Rinnovo autorizzazioni

- 8.1 In vista della stagione successiva ogni società deve richiedere per iscritto, di regola entro il 31 agosto di ogni anno il permesso di utilizzo dello stadio. È necessario specificare giorni, orari, spazi d'occupazione, locali utilizzati, indicando con precisione il numero e le categorie e/o le squadre previste.
- 8.2 Ogni mancata richiesta sarà considerata come una definitiva rinuncia allo spazio.
- 8.3 Se uno spazio riservato non viene utilizzato ripetutamente, l'autorizzazione verrà revocata.

Art. 9 Ordine

- 9.1 Gli utenti devono avere la massima cura nell'uso degli spazi, degli attrezzi e delle infrastrutture a loro assegnate.

- 9.2 Attrezzature mobili, quali porte, barriere, ostacoli, panchine ed altro, al termine delle attività devono essere tolte dal campo da gioco e dalla pista di atletica e depositate negli spazi appositi.
- 9.3 È proibito l'accesso allo stadio con biciclette, monopattini, pattini, veicoli a motore o elettrici, animali. È pure vietato accedere agli spazi con vetro (bottiglie, bicchieri, ecc.). Deroche sono ammesse previa autorizzazione della direzione del Centro sportivo.
- 9.4 È vietato fumare all'interno di tutta l'area dello stadio (comprese sigarette elettroniche e prodotti simili con o senza nicotina).

Art.10 Campo da calcio

- 10.1 Il campo è riservato esclusivamente alla pratica e all'allenamento del calcio, è vietata la pratica di altre discipline sportive se non autorizzate dalla direzione del Centro. In nessun caso sono permessi il lancio del giavellotto, il lancio del disco e il lancio del martello.
- 10.2 Le Società dei Comuni proprietari di calcio hanno la priorità per l'uso del campo da calcio.
- 10.3 Non sono permesse attività che possano causare un consumo eccessivo del manto erboso, come le "ripetute" o lo "skip" sul posto; questi tipi di attività devono essere effettuate nelle aree esterne al rettangolo da gioco.
- 10.4 Prima e dopo l'accesso al manto erboso è obbligatorio il lavaggio delle scarpe.
- 10.5 In caso di condizioni meteo sfavorevoli, la direzione del Centro può decidere la chiusura del campo.
- 10.6 Nel caso di chiusura del campo, è compito esclusivo della Società organizzatrice provvedere al rinvio della partita o dell'allenamento.
- 10.7 La rigatura del campo viene eseguita dal personale del Centro settimanalmente. In casi eccezionali e durante il fine settimana la rigatura può essere eseguita dalle Società che lo utilizzano previo accordo con la direzione del Centro.
- 10.8 Durante i lavori di manutenzione il campo da calcio è chiuso.
- 10.9 Il campo viene chiuso da metà dicembre fino a quando il terreno sia agibile nuovamente, e da metà giugno fino a metà agosto per permettere la manutenzione del manto. Le disposizioni saranno comunicate dalla direzione del Centro alle Società.
- 10.10 L'illuminazione del campo può essere accesa soltanto durante gli orari programmati e nelle modalità adibite (allenamento/gara). È vietata l'accensione anticipata dei fari.
- 10.11 Al termine degli incontri o delle sessioni d'allenamento serali è obbligatorio spegnere i fari.

Art.11 Pista e strutture per l'atletica

- 11.1 La pista di atletica è accessibile al pubblico negli orari prestabiliti dalla direzione del Centro sportivo ed esposte all'ingresso dello stadio.
- 11.2 La pista di atletica è accessibile solo con scarpe da ginnastica o scarpe chiodate per l'atletica (massima lunghezza dei chiodi: 6 mm).
- 11.3 Le Società dei Comuni proprietari di atletica hanno la priorità per l'uso di piste e infrastrutture per l'atletica.

- 11.4 Per motivi di sicurezza causati da condizioni meteo o lavori di manutenzione la pista di atletica può essere chiusa.
- 11.5 Sono vietati l'utilizzo del tappetone del salto in alto e la postazione del salto in lungo senza autorizzazione della direzione del Centro.
- 11.6 Le vasche di atterraggio del salto in lungo vanno tenute pulite e sistemate dopo ogni attività. La sabbia fuoriuscita va rimessa nelle stesse e coperta con l'apposito telo.
- 11.7 Il tappetone del salto in alto va tenuto pulito e sistemato dopo ogni utilizzo. La copertura metallica deve essere chiusa correttamente alla fine delle attività.
- 11.8 È vietato salire sulla copertura metallica del tappetone del salto in alto.

Art.12 Spogliatoi, locale arbitro, infermeria e bagni

- 12.1 È vietato l'accesso ai locali con calzature imbrattate, le stesse devono essere pulite perfettamente nelle apposite vaschette.
- 12.2 Dopo l'utilizzo i locali vanno lasciati puliti, ordinati e liberi, senza materiale depositato.
- 12.3 Le spese per i lavori supplementari di pulizia o riparazioni, causati da inosservanza, saranno addebitate alla Società o agli altri utilizzatori.
- 12.4 L'uso degli spogliatoi e del locale arbitro è permesso solo durante gli orari d'allenamento, gare ufficiali o con autorizzazione della direzione del Centro.

Art.13 Magazzini

I magazzini delle società vanno tenuti in ordine e puliti.

Art.14 Buvette

- 14.1 L'uso della buvette è consentito solo con l'autorizzazione della direzione del Centro.
- 14.2 Il beneficiario dell'autorizzazione non può cederla a terzi.
- 14.3 La pulizia della buvette, come pure la raccolta, la separazione e lo smaltimento dei relativi rifiuti sono a carico degli utilizzatori.
- 14.4 La buvette deve essere accessibile al personale del Centro in qualsiasi momento
- 14.5 L'utilizzatore è responsabile per tutti i danni cagionati alle persone e alle cose derivanti dall'attività dei propri membri, squadre ospiti, personale al seguito e dagli spettatori.
- 14.6 È vietata ogni e qualsiasi modifica delle strutture della buvette (attrezzatura e mobili fisso compreso) senza autorizzazione della direzione del Centro.
- 14.7 L'attività di ristoro può essere aperta solo durante gli orari degli eventi e gli appuntamenti autorizzati dalla direzione del Centro.
- 14.8 Per quanto concerne le mescite, si rinvia integralmente alle vigenti normative cantonali e federali.

Art.15 Pubblicità e sponsor

- 15.1 Le singole pubblicità e sponsorizzazioni esposte allo stadio devono essere approvate dalla Commissione di gestione del Centro sportivo Valgersa.
- 15.2 Le posizioni e gli spazi per esporre le pubblicità sono predefiniti dalla Commissione di gestione del Centro sportivo Valgersa.

Art.16 Area tiro con l'arco e lancio del peso

- 16.1 L'area è adibita per la pratica del tiro con l'arco e del lancio del peso.
- 16.2 L'accesso è autorizzato solo durante le sessioni di allenamento e corsi autorizzati.
- 16.3 È possibile svolgere altre attività se così autorizzate dalla direzione del Centro.
- 16.4 Il lancio del peso può essere svolto solo dalle apposite postazioni di lancio.
- 16.5 Non è consentito il deposito di materiali da parte delle società. In casi eccezionali la direzione del Centro può acconsentire al deposito di materiali per specifiche attività o eventi.
- 16.6 L'utilizzo della corrente del quadro elettrico va richiesto alla direzione del Centro anticipatamente.
- 16.7 L'illuminazione può essere accesa soltanto durante orari serali programmati. È vietata l'accensione anticipata.

Capitolo III

Piscine

Art.17 Date e orari d'apertura

- 17.1 Date e orari di apertura e di chiusura delle piscine sono stabiliti dalla Commissione di gestione del Centro sportivo Valgersa di anno in anno.
- 17.2 A dipendenza delle condizioni metereologiche le date e gli orari possono variare, le disposizioni vengono decise ed emanate dalla direzione del Centro.

Art.18 Accesso

- 18.1 L'accesso alle piscine è possibile pagando la singola entrata o presentando gli abbonamenti alla cassa.
- 18.2 I prezzi delle entrate e dagli abbonamenti sono stabiliti dai Municipi Massagno e Savosa di anno in anno.
- 18.3 I bambini di età inferiore ai 10 anni non possono accedere alle piscine senza un accompagnatore maggiorenne.
- 18.4 In caso di grande affluenza possono essere applicate limitazioni d'accesso da parte della direzione del Centro sportivo.

Art.19 Norme di comportamento generali

- 19.1 I bagnanti e i visitatori devono rispettare le disposizioni particolari emanate dai Municipi di Massagno e Savosa e le direttive del personale del Centro.
- 19.2 Gli utenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto ed educato, rispettoso della sicurezza, delle norme di igiene e degli altri bagnanti.
- 19.3 Gli utenti sono tenuti a liberare gli spazi al più tardi 15 minuti prima della chiusura.
- 19.4 Per l'accesso alle vasche è obbligatorio indossare il costume da bagno, compresi i bambini e i neonati.
- 19.5 È obbligatorio:
- a) per i bambini fino agli 8 anni di età e per tutti coloro che non sono in grado di nuotare o necessitano di assistenza, essere costantemente sorvegliati da un adulto e accompagnati sul piano vasca
 - b) fare la doccia e disinfettare i piedi prima di entrare in acqua
 - c) seguire le disposizioni e gli orari per l'utilizzo dello scivolo

In caso di manutenzione degli spazi d'acqua o verdi essi non sono accessibili in nessun caso sino a nuove direttive del personale del Centro sportivo.

- 19.6 In particolare è vietato:
- a) disturbare la clientela con spruzzi e rumori molesti
 - b) correre nelle zone verdi e sul piano vasca
 - c) gettare rifiuti sul terreno o sul piano vasca
 - d) fumare, mangiare e bere (esclusa acqua) sul piano vasca
 - e) accedere ai locali di servizio
 - f) giocare al pallone o simili nelle aree verdi, piano vasca e negli spogliatoi
 - g) introdurre animali
 - h) giocare con le attrezzature di salvataggio
 - i) portare contenitori di vetro (bicchieri, bottiglie e altre stoviglie)
 - l) usare: pinne, code da sirene, maschere subacquee, materassini gonfiabili, canotti e simili all'interno delle vasche. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate solo dal personale del Centro
 - m) entrare con le scarpe all'interno del piano vasca
 - n) fare il bagno con ferite, eczemi o altre malattie della pelle
 - o) fare apnea
 - p) sedersi o sdraiarsi sulle corsie galleggianti
 - q) usare saponi nelle docce esterne
 - r) entrare in acqua con indumenti non idonei alla balneazione
 - s) spingere altri utenti, praticare giochi o azioni violente

I tuffi sono ammessi unicamente nella vasca nuotatori dai lati dei blocchi di partenza.

L'utilizzo di apparecchi di riproduzione del suono è di principio vietato, il loro uso è unicamente ammesso nelle aree esterne e nella misura in cui è moderato e non pregiudica la quiete degli altri utenti nonché quella pubblica.

Art.20 Responsabilità

- 20.1 I Comuni declinano ogni e qualsiasi responsabilità per furti o danni dovuti dall'azione di terzi.
- 20.2 Le Società, le scuole e i gruppi sono responsabili dei loro partecipanti, e devono quindi occuparsi direttamente della sorveglianza, della disciplina, dell'igiene e dell'ordine.

Art.21 Sport acquatici ed eventi

- 21.1 L'ordine di priorità per l'utilizzo delle piscine è il seguente:
- a) utilizzazione da parte del pubblico
 - b) utilizzazione da parte delle Società, delle scuole e dei gruppi
- 21.2 Le Società locali hanno la priorità rispetto alle altre.
- 21.3 I Municipi di Massagno e Savosa su preavviso della Commissione di gestione del Centro sportivo Valgersa stabiliscono di anno in anno, a seconda delle disponibilità, l'occupazione delle piscine. Le richieste devono pervenire di regola entro il 31 gennaio.
- 21.4 Le società, le scuole o i gruppi hanno diritto a occupazioni parziali dello spazio acqua e dello spazio verde.
- 21.5 Il sabato, la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali non è concessa nessuna attività di allenamento o lezioni da parte delle Società. Eccezioni possono essere concesse dalla direzione del Centro con richiesta scritta e in orari con poca affluenza.
- 21.6 Qualsiasi manifestazione in prossimità delle piscine o dello spazio circostante deve essere precedentemente approvata dai Municipi di Massagno e Savosa.
- 21.7 In caso di manifestazioni o limitazioni di spazi, il pubblico non ha diritto al rimborso totale o parziale del titolo d'ingresso, il programma è esposto in cassa.
- 21.8 È vietata l'organizzazione di corsi di nuoto o di simili discipline acquatiche senza autorizzazione da parte della direzione del Centro sportivo.

Art.22 Gruppi

- 22.1 La piscina è a disposizione dei gruppi, tra cui le scolaresche e le colonie, con un preavviso minimo di 24 ore alla direzione del Centro, alle seguenti condizioni:
- a) il docente, il monitore o l'accompagnatore è responsabile del gruppo durante l'intera permanenza nelle strutture. Essi sono tenuti a far rispettare dai membri del gruppo le regole stabilite dalla presente Ordinanza
 - b) per ogni 12 allievi o partecipanti alle attività deve essere garantita la presenza di almeno un monitore o accompagnatore responsabile
 - c) almeno un monitore o accompagnatore deve essere in possesso di un brevetto di salvataggio valido e riconosciuto e deve sorvegliare il gruppo dal piano vasca annunciandosi al personale di sorveglianza
 - d) di regola l'entrata nello stabilimento deve avvenire in gruppo, alla presenza di un responsabile

Art.23 Campo da beach volley

- 23.1 L'utilizzo del campo da beach volley è consentito agli utenti della piscina durante gli orari d'apertura senza prenotazione. L'accesso si basa sul buon senso e sul rispetto reciproco.
- 23.2 Eventuali richieste di riserve del campo da beach volley oltre gli orari e i giorni di apertura delle piscine devono pervenire per iscritto alla direzione del Centro.
- 23.3 È vietato appendersi alla rete o arrampicarsi, scavare buchi nella sabbia e lasciare aperto l'irrigatore per un tempo prolungato.
- 23.4 Il campo va lasciato in ordine e pulito dopo ogni utilizzo.
- 23.5 Non è consentito organizzare corsi ed eventi senza autorizzazione della direzione del Centro.

Capitolo IV

Infrazioni e disposizioni finali

Art.24 Infrazioni

- 24.1 I Municipi di Massagno e Savosa puniscono con la multa le infrazioni alla presente Ordinanza. La procedura e l'importo massimo sono definite dalla LOC.
- 24.2 Nei casi di infrazioni gravi e ripetute, il personale del Centro sportivo può allontanare un utente o un gruppo dalla struttura. La direzione del Centro può pronunciare il divieto di accesso alle infrastrutture del Centro sportivo Valgersa per una durata determinata, con ratifica della Commissione di gestione del Centro sportivo Valgersa.
- 24.3 Ogni violazione di queste disposizioni da parte delle Società, delle scolaresche e dei gruppi potrà comportare l'annullamento o la revoca parziale dell'autorizzazione a utilizzare gli impianti sportivi.

Art.25 Rimedi

- 25.1 Contro le decisioni della Commissione di gestione e della direzione del Centro è data facoltà di reclamo entro 15 giorni al Municipio di Massagno.
- 25.2 Contro le decisioni dei Municipi di Massagno e Savosa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art.26 Entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione in materia nonché ogni altra disposizione contraria ed entra in vigore dal 1. settembre 2025.

Art.27 Pubblicazione

- 27.1 Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali di Massagno e Savosa per la durata di 30 giorni.
- 27.2 Contro i disposti della presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Per il Municipio

La Sindaca

Simona Rusconi

Il Segretario

Christian Barelli

Pubblicata sugli albi dei Comuni di Massagno e di Savosa dal 12 giugno 2025 al 12 luglio 2025.